



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

## DECRETO N. 148 DEL 26 OTTOBRE 2012

Prot. n. 26038

**Oggetto:** **Modifica ed Integrazione dell'art.21, comma 2 lettera d. delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna, a seguito della "Analisi modellistica per la definizione del franco idraulico da utilizzare nella progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture a rete o puntuali" condotta dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari nell'ambito dell'accordo di collaborazione scientifica con la Direzione generale Agenzia Regionale del distretto Idrografico della Sardegna.**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. (parti I e II) n. 25 del 29 luglio 2006, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante "Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11, e art. 31";
- VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";
- VISTO l'art. 31 della suddetta L.R. n. 19/2006 relativo a "Procedure transitorie", il quale prevede che "Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 148

DEL 26.10.2012

bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 28 febbraio 2007 concernente la Costituzione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19;

VISTA la deliberazione n. 23 del 01.08.2012 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con la quale sono state approvate le modifiche e le integrazioni in oggetto;

VISTA la deliberazione di approvazione della Giunta regionale n. 40/11 del 11.10.2012 recante “modifica ed integrazione dell’art.21, comma 2 lettera d. delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna”;

#### DECRETA

ART. 1) Ai sensi dell’art. 31 della L.R. n. 19/2006 è approvata la seguente modifica ed integrazione delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna: che quanto scritto alla lettera d. del comma 2 dell’articolo 21 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: “garantiscono un franco sul livello della portata di progetto pari al massimo tra l’altezza cinetica della corrente ed un metro;” venga integralmente sostituito con il testo: “*garantiscono un franco sul livello della portata di progetto, per velocità medie della corrente inferiori a 8 m/s, pari a quanto indicato dall’analisi modellistica sul franco idraulico approvata dal Comitato istituzionale dell’Autorità di Bacino, corrispondente al massimo tra: 1)  $0,7v^2/2g$ , dove  $v$  indica la velocità media della corrente; 2) un metro; 3)  $0,87\sqrt{y+\alpha y^l}$  dove  $y$  è la profondità media della corrente,  $y^l$  è l’altezza della corrente areata ed  $\alpha$  un coefficiente che varia linearmente tra 0 e 1 quando la velocità varia tra 5 m/s e 15 m/s, con le limitazioni che il valore  $0,87\sqrt{y}$  sarà assunto al massimo pari a 1,5 ed  $y^l$  viene assunto pari a 2 metri o alla profondità media  $y$ , se questa risulta minore di 2. Per velocità superiori a 8 m/s il franco sarà almeno pari all’intera altezza cinetica  $v^2/2g$ ”.*

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.

**Il Presidente**

f.to Ugo Cappellacci